



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(Con recepimento della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funerarie e di polizia mortuaria)

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22/03/05
Modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 30/05/07

IN VIGORE DAL 20/04/05

<u>INDICE</u>	
Articolo 1.	Competenze
Articolo 2.	Responsabilità
Articolo 3.	Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi
Articolo 4.	Atti a disposizione del pubblico
CAPO I	<u>Dichiarazione di morte - denuncia della causa - Accertamento</u>
Articolo 5.	Dichiarazione di morte
Articolo 6.	Adempimenti dell'ufficio di Stato Civile
Articolo 7.	Denuncia della causa di morte
Articolo 8.	Referto dell'autorità giudiziaria
CAPO II	<u>Osservazione dei cadaveri e autorizzazione al seppellimento</u>
Articolo 9.	Termini
Articolo 10.	Provvidenze nel periodo di osservazione
Articolo 11.	Autorizzazioni alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri
Articolo 12.	Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio
CAPO III	<u>Feretri e trasporto dei cadaveri</u>
Articolo 13.	Feretro individuale
Articolo 14.	Trasporto dei cadaveri
Articolo 15.	Norme generali per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 16.	Trasporto di resti e di ceneri
Articolo 17.	Verifica feretri
Articolo 18.	Verbale di collocamento
CAPO IV	<u>Cimitero – servizi – costruzione</u>
Articolo 19.	Disposizioni generali
Articolo 20.	Ammissione al cimitero
Articolo 21.	Sepolture per inumazione
Articolo 22.	Feretro per inumazione
Articolo 23.	Campi per inumazione
Articolo 24.	Sepolture per tumulazione
Articolo 25.	Vari tipi di sepolture per tumulazione
Articolo 26.	Modalità di concessione del loculo
Articolo 27.	Caratteristiche tecniche dei loculi
Articolo 28.	Concessioni provvisorie
Articolo 29.	Costruzione e ampliamento del cimitero progetti, studio tecnico, relazione sanitaria
Articolo 30.	Trasferimenti di salme all'interno del cimitero
Articolo 31.	Retrocessioni
Articolo 32.	Trasferimenti da altri cimiteri
CAPO V	<u>Esumazioni – estumulazioni - cremazioni</u>
Articolo 33.	Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 34.	Esumazioni ordinarie
Articolo 35.	Ossario comune raccolta delle ossa – incenerimento materiali
Articolo 36.	Disponibilità dei materiali
Articolo 37.	Esumazioni straordinarie
Articolo 38.	Estumulazioni
Articolo 39.	Operazioni vietate
CAPO VI	<u>Sepulture di famiglia</u>
Articolo 40.	Tipi di concessione
Articolo 41.	Modalità di concessione
Articolo 42.	Limiti della concessione
Articolo 43.	Divieti
Articolo 44.	Progetto – costruzione delle opere – termini – limiti all’impiego dell’area o tomba di famiglia
Articolo 45.	Collaudo e spese
Articolo 46.	Aventi diritto
Articolo 47.	Tariffe
Articolo 48.	Manutenzione
Articolo 49.	Divieto di cessione dei diritti d’uso
Articolo 50.	Recupero a favore del Comune
Articolo 51.	Fascicoli per le sepolture di famiglia
Articolo 52.	Divisione dei posti
CAPO VII	<u>Polizia e gestione del cimitero</u>
Articolo 53.	Orario
Articolo 54.	Divieti di ingresso
Articolo 55.	Riti religiosi
Articolo 56.	Circolazione di veicoli
Articolo 57.	Divieti speciali
Articolo 58.	Epigrafi e lapidi
Articolo 59.	Collocazione di lapidi
Articolo 60.	Cordonature
Articolo 61.	Ornamenti ingombranti. Divieti
Articolo 62.	Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali
Articolo 63.	Imprese e lavori privati
Articolo 64.	Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia
Articolo 65.	Servizi riservati al Comune
Articolo 66.	Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private
CAPO VIII	<u>Personale del cimitero</u>
Articolo 67.	Personale addetto
Articolo 68.	Compiti e funzioni
Articolo 69.	Obblighi e divieti specifici
CAPO IX	<u>Imprese di pompe funebri</u>
Articolo 70.	Funzioni – Attività

CAPO X	<u>Disposizioni transitorie e finali</u>
Articolo 71.	Norme di rinvio
Articolo 72.	Sanzioni
Articolo 73.	Abrogazione di precedenti disposizioni
Articolo 74.	Concessioni precedenti
Articolo 75.	Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenze

Il presente Regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del t.u.l.s.s., del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (di seguito indicato come regolamento di polizia mortuaria), della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 e della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 19/2004 "disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" approvata con deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2005, n. 10.

Il servizio di polizia mortuaria è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale e degli organi preposti.

I servizi cimiteriali sono riservati al Comune che li esercita nelle forme prevista dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il coordinatore sanitario della Unità Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva sono correlati organi di esecuzione di cui all'art. 67 e seguenti.

ARTICOLO 2

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a loculi, ossari cellette e altri.

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria, copia del presente Regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE

DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, e in specifico adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di Stato Civile e dal regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante, ha obbligo di fare al più presto e non oltre le 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l' I.S.T.A.T..

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla U.S.L..

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del d.p.r. 13 febbraio 1964, n.185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della U.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie sia su richiesta dell'Autorità giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg. P.M.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della U.S.L., da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

La visita del medico necroscopo per accertare il decesso deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che devono trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ARTICOLO 8

Referto all'autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 codice penale e 4 codice di procedura penale.

In tali casi il rilascio del nulla-osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi da documenti in suo possesso.

Così pure nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, previo esame delle parti per opera del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura sono subordinati al nulla-osta dell'autorità giudiziaria alla quale l'Unità Sanitaria Locale, avrà comunicato i risultati degli accertamenti medici.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 9

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano particolari ragioni, su proposta del Sindaco da parte del coordinatore sanitario della U.S.L..

È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.

ARTICOLO 10

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari, e da parte del personale addetto.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, durante il periodo di osservazione.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della U.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario della U.S.L., può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione presso il cimitero.

ARTICOLO 11

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri

Salvo il nulla-osta di cui al precedente art. 8, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 12

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39.

Il rilascio dei cadaveri o parti di essi a scopo di studio, deve essere autorizzato di volta in volta dal Sindaco e deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del regolamento di Polizia Mortuaria.

Eguale autorizzazione deve essere richiesta per autopsie e trattamenti conservativi che devono avvenire secondo le prescrizioni di cui rispettivamente agli artt.45 e 46 del regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

Feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 15, 16 e 17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro, dev'essere vestita con abiti od almeno decentemente

avviluppata in un lenzuolo.

Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebili, il cognome, il nome e la data di morte della salma contenuta.

ARTICOLO 14

Trasporto dei cadaveri

Il trasporto dei cadaveri, deve essere effettuato in appositi carri chiusi con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e ss. del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In casi di comprovata indigenza, accertata dagli uffici comunali competenti, il trasporto di salme di cui al precedente articolo 13 per la inumazione può essere effettuato a spese del Comune su autorizzazione del Sindaco.

È vietato trasportare alcun cadavere in altro posto che non sia il cimitero comunale o fuori del territorio del Comune senza avere ottenuta l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria, che deve essere consegnata al personale addetto del cimitero a norma delle leggi in vigore.

Per i trasporti di salme da o per una degli Stati adiacenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

È consentita la sosta del cadavere in chiesa solo per il tempo necessario per le comuni esequie religiose.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni comunali circa lo svolgimento del funerale.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni

religiose.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Tanto nel caso del comma precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ARTICOLO 15

Norme generali per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc..);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2,5 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

a) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n.° 285 se il trasporto è per o dall'estero;

b) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 10 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, n.°285;

c) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente o Coordinatore Sanitario dei servizi di igiene pubblica della U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Il responsabile del servizio o il personale addetto del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonea a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 16

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e cenere non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Se il trasporto in oggetto è da o per Stato estero deve essere autorizzato dal Sindaco e dalle autorità di cui al regolamento di polizia mortuaria artt. 27 e seguenti.

ARTICOLO 17

Verifica feretri

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 18

Verbale di collocamento

Del collocamento del cadavere nelle suddette casse, il coordinatore sanitario della U.S.L., o suo delegato, redigerà processo verbale in cui descriverà le generalità della persona defunta e la qualità delle casse. Di detto processo verbale, un esemplare sarà consegnato al conduttore del feretro e l'altro depositato nell'ufficio municipale.

CAPO IV

CIMITERO-SERVIZI-COSTRUZIONE

ARTICOLO 19

Disposizione generali

Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero del Capoluogo e della frazione di "Longara".

È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 regolamento di polizia mortuaria.

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del regolamento di polizia mortuaria.

Nel piano regolatore redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del regolamento di polizia mortuaria, sono determinate le aree per le sepolture comuni e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.

Ogni operazione compiuta nel cimitero, inumazione, tumulazione, trasferimento (cremazione se istituito il servizio) – salme, di resti, di ceneri è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale di cui agli artt. 52, 53 Reg. P.M. conservando agli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 20

Ammissione al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero comunale per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile a mente dell'art. 11.

Nel cimitero, sono ricevute per essere inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, o che ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte:

- a) la propria residenza;
- b) pur non avendo tale residenza, abbiano già tumulata nello stesso cimitero del Comune la salma di uno dei seguenti congiunti: nonni, padre, madre, coniuge, convivente, fratello, sorella, figlio;
- c) abbiano avuto la residenza nel Comune per un periodo minimo di anni 5 (cinque);
- d) abbiano la residenza nel Comune da parte di uno dei seguenti congiunti: nonni, padre, madre, coniuge, convivente, fratello, sorella, figlio;
- e) nel cimitero, sono ricevute per essere inumate/tumulate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone che ovunque decedute, richiedano di essere tumulate nei cimitero comunali di Calderara/Capoluogo e Longara, a tale scopo viene riservato fino ad un massimo del 50% di loculi/tombe disponibili – Quota che viene stabilita al momento della realizzazione di nuove sepolture.

È ammessa la concessione dei loculi a riserva a coloro che abbiano compiuto il 63esimo anno di età ad esclusione dei genitori e nonni che hanno tumulato/inumato nello stesso cimitero la salma rispettivamente di figlio e nipote per i quali non sussiste limite di età, e che rientrano nei punti sopra indicati, fermo restando le concessioni di cui alla lettera e) la quale avviene nel rispetto del succitato limite del 50% (Quota che viene stabilita al momento della realizzazione di nuove sepolture).

È consentita la concessione di ossari per la collocazione di resti mortali o di ceneri, anche a viventi, accertando però l'esistenza dei requisiti di cui sopra.

Nei casi di cui ai punti b), c) e d), il diritto di seppellimento della salma o di concessione in riserva, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il rapporto di diritto legittimante la concessione.

È consentita, inoltre, l'immissione al cimitero di salme provenienti da comuni limitrofi nel caso in cui detti comuni attestino che presso i loro cimiteri non vi sono loculi disponibili.

Ai fini del presente articolo, precisa che l'elencazione degli aventi diritto, sopra elencati, è tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva.

ARTICOLO 21

Sepulture per inumazione

Le sepolture per inumazioni della durata legale minima di 10 anni, dal giorno del seppellimento, vengono assegnate per le salme di cui al comma secondo art. 20.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza al fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80;
- b) per i minori degli anni 10 d'età : lunghezza del fondo m. 1,50 larghezza m. 0,50.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, poi diligentemente compressa.

ARTICOLO 22

Feretro per inumazione

Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni, deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce.

Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.

Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere, soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 23

Campi per inumazione

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri di cui al 3^a comma dell'art. 19.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuite in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 2,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza, a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ARTICOLO 24

Sepolture per tumulazione

È consentita, entro i limiti di cui all'art. 20, la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, la cui quietanza dovrà essere esibita agli uffici comunali.

È altresì consentita per gli aventi diritto la tumulazione nelle cappelle gentilizie o di famiglia di salme e di resti mortali o ceneri fino al limite della capienza.

Le salme da tumulare nei loculi devono essere, in ogni caso, chiuse in doppia cassa di cui una metallica saldata a fuoco a norma dell'art. 13 e 15 – lett. b) in ogni loculo può essere tumulata una sola salma, ad eccezione dei casi di cui all'art. 13 – secondo comma.

La tumulazione di cassette di resti mortali o di ceneri, può avvenire unicamente, accertando sempre il possesso dei requisiti di concessione di cui all'art. 20, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculo contenente altra salma, purché sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma e verso pagamento delle relative tariffe in vigore, salva diversa disposizione dell'US.L. competente.

Non possono essere concessi loculi per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

In ogni ossario può essere tumulato, compatibilmente con le dimensioni dello stesso, una cassetta contenente un Resto Mortale e un'urna cineraria ovvero due urne cinerarie.

ARTICOLO 25

Vari tipi di sepoltura per tumulazione

Le sepolture per tumulazione possono consistere:

- a) loculi concessi solo in presenza di salma per 30 anni rinnovabili a scadenza una sola volta per ulteriori 30 anni. Le vecchie concessioni venticinquennali sono rinnovabili per anni 30;
- b) loculi concessi sia in presenza di salma sia in riserva per 60 anni non rinnovabili a scadenza;
- c) ossari ad uso perpetuo;
- d) tombe di famiglia per 99 anni salvo rinnovo (art. 92 – DPR 285/90).

Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può esserne fatta concessione a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. La sepoltura individuale è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

Le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, conservano la loro originaria scadenza.

ARTICOLO 26

Modalità di concessione del loculo

Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con l'indicazione degli estremi della sepoltura desiderata (numero, fila e arcata) delle generalità data e luogo di morte della salma da tumularsi o le generalità per le concessioni in riserva.

La concessione è subordinata al pagamento del prezzo in tariffa con i rispettivi diritti accessori presso la Tesoreria Comunale e si farà constare da apposito atto amministrativo unilaterale le cui spese di bollo, tassa, eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

La concessione è rilasciata dal responsabile del settore comprendente il servizio cimiteriale e registrata in apposito repertorio, previa sottomissione del concessionario risultante da convenzione d'uso e verifica del regolare diritto e pagamento della tariffa.

ARTICOLO 27

Caratteristiche tecniche dei loculi

Detti loculi avranno le dimensioni minime di m. 0,70 di larghezza, m. 0,50 di altezza e m. 2,25 di lunghezza con pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di cm. 10 debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido.

ARTICOLO 28

Concessioni provvisorie

Nei casi di attesa per la costruzione di tombe di famiglia, sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi per 18 mesi, prorogabili verso pagamento del corrispettivo pari a 1/3 del costo per la concessione di un loculo trentennale.

In caso di rinuncia alla concessione di tomba di famiglia la salma di persona non residente, provvisoriamente deposta nel cimitero, dovrà essere trasferita ad altro cimitero salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 – comma 3^a, nel qual caso si dovrà richiedere la concessione definitiva a norma delle tariffe in vigore.

Non è consentita la tumulazione provvisoria di salme in loculi già concessi a disposizione di altre persone.

ARTICOLO 29

Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

I progetti per la costruzione o ampliamento dei cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del regolamento di polizia mortuaria.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari, come dettagliatamente prescritto dall'art. 56 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria sopra richiamato.

ARTICOLO 30

Trasferimenti di salme all'interno del cimitero

Il trasferimento può essere richiesto solamente da parte degli eredi ed è consentito

unicamente per abbinamento in loculi contigui di salme di coniugi, conviventi, genitori, figli, fratelli, sorelle e nonni.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato che ritorna di pieno e libero possesso del Comune, con rimborso, come al successivo art. 31.

ARTICOLO 31 *Retrocessioni*

Le retrocessioni sono consentite in qualunque momento, a favore del concessionario o all'avente diritto.

All'atto della retrocessione verrà rimborsato:

- Per le concessioni:

- a) effettuate a partire dal 1^a settembre 1992, aventi la durata di ANNI 30 – ANNI 60 e ANNI 90, un importo pari rispettivamente a tanti trentesimi, sessantesimi e novantesimi del prezzo di concessione vigente, quanti sono gli anni residui di durata della concessione;
- b) effettuate prima del 1^a settembre 1992, vengono innanzitutto equiparate le durate, in adempimento a quanto disposto con deliberazioni consiliari nn. 16 e 81 rispettivamente del 9 febbraio e 8 giugno 1993, come segue:

gli ANNI 25	agli ANNI 30
gli ANNI 50	agli ANNI 60
gli ANNI 75	agli ANNI 60
gli ANNI 95	agli ANNI 90
e PERPETUI	agli ANNI 90

dopo di che il conteggio viene effettuato come disposto al sup. punto a).

esempio :

Restituzione loculo in concessione per ANNI 60
e utilizzato per ANNI 20 (*)

si procederà come segue:

- loculo in concessione per ANNI 60 €uro 2.600,00

€uro 2.600,00 : anni 60 = €uro 43,33

- residuo periodo da restituire
anni 40 (anni 60 –anni 20 *)

€uro 43,33 x anni 40 = €uro 1.733,33 (1)

(1) detto importo verrà decurtato della percentuale di cui al successivo comma.

Gli importi, così come calcolati ai precedenti punti a) e b) verranno decurtati del 30% nel caso di rinuncia a loculi non utilizzati e del 40% nel caso di trasferimenti di feretri o di rinuncia a loculi già utilizzati.

Le frazioni di anno saranno commutate all'anno precedente per i primi sei mesi e all'anno successivo per il secondo semestre.

Per i loculi di cui alle Arcate dalla n. 1 alla n. 5/ Destra e Sinistra del Cimitero di Longara e delle Arcate dalla n. 1 alla n. 14 del Cimitero del Capoluogo, l'importo da corrispondere all'atto della retrocessione verrà calcolato sulla base del 50% del prezzo di concessione dei loculi vigente alla data di ogni retrocessione.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 32

Trasferimenti da altri cimiteri

I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti previo accertamento che la persona deceduta rientri nei casi di cui all'art.20.

È parimenti consentito senza limiti di data il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 20, comma 4.

CAPO V

ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI – CREMAZIONE

ARTICOLO 33

Esumazioni, estumulazioni e cremazione

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale. (art. 12 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19).

Le Cremazioni sono regolate dall'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 e dalla Direttiva in merito all'applicazione di detto art. 11 recante "disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" approvata con deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2005, n. 10.

ARTICOLO 34

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciali autorizzazioni, eseguite dal personale addetto del cimitero sotto la loro responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione, ovvero nel più lungo periodo, in caso che le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

In casi di necessità i lavori di esumazione possono essere appaltati a ditte specializzate, con delibera dell'organo comunale competente, sotto la sorveglianza del personale addetto alla manutenzione.

I parenti o altre persone interessate, avvertiti con avviso esposto all'ingresso del cimitero, e con apposite paline, recanti l'avviso di scadenza collocate sui campi, almeno 40 giorni prima, del giorno e dell'ora della esumazione, potranno assistervi.

L'esumazione ordinaria dei nati morti feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 35

Ossario comune raccolta delle ossa Incenerimento materiali

Nel cimitero comunale sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Le ossa che si rinvencono nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, saranno raccolte e depositate negli ossari comuni, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliercle per deporle negli ossari a pagamento, posti entro il recinto del cimitero comunale ed avuti in concessione, o in cimitero di altro Comune, dietro presentazione di regolare contratto di concessione da parte di detto Ente.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990.

Gli avanzi degli indumenti, retri, rifiuti ecc., risultanti dall'attività cimiteriale, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

I familiari che ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima della esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Gli oggetti rinvenuti devono essere consegnati a cura dell'ufficio ai familiari richiedenti o collocati nell'ossario individuale.

Ogni atto di appropriazione indebita, verrà penalmente perseguito.

ARTICOLO 36

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere distrutte, solamente le statue e le opere d'arte possono essere mantenute e collocate all'interno dell'area cimiteriale.

Gli eredi non possono fare richiesta di restituzione e detti materiali ed opere non possono essere utilizzati dai parenti per altre fosse anche se all'interno dello stesso cimitero.

ARTICOLO 37

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno, o su domanda dei famigliari, da redigersi in carta bollata con le tariffe di legge in

vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, dette esumazioni dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.

ARTICOLO 38

Estumulazioni

Le salme sepolte per tumulazione, si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo.

Le operazioni vengono eseguite a cura del personale addetto del cimitero sotto la loro responsabilità allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite e inumate in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro al fine di consentirne la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere delle concessioni della durata di oltre 25 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative e dall'art. 33 del presente Regolamento, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura il personale addetto constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute; ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero, si applicano le norme di questo articolo opportunamente coordinate con quelle dell'articolo 30.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente e quelle straordinarie con pagamento di relativa tariffa.

ARTICOLO 39

Operazioni vietate

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Al termine della concessione, se è possibile si effettua la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16

comma 2[^]. Anche prima della scadenza del termine delle concessioni può essere richiesta la concessione di ossari di cui all'art. 25, 1[^] comma lettera c).

Non è possibile, ai sensi del 1[^] comma del presente articolo procedere a riduzioni di salme collocate in loculi perpetui qualunque sia il periodo di tempo trascorso essendo essi a perpetuità per la salma ivi collocata, salva diversa volontà degli eredi e sempre che sussistano le condizioni di cui agli artt. 30 – 31 e 32.

Il divieto di cui al 1[^] comma del presente articolo si applica inderogabilmente per le salme collocate in tombe di famiglia.

CAPO VI

SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Articolo 40

Tipi di concessione

La concessione di lotti di terreno per la costruzione di tomba di famiglia nelle aree destinate a tal fine dal piano regolatore di cui al 4[^] comma dell'art. 19 sono suddivise nelle seguenti tipologie:

1. edicola fuori terra per un massimo di n. 10 salme;
2. edicola fuori terra e cripta sotterranea per un massimo di n. 10 salme nell'edicola e n. 6 salme nella cripta;
3. cripta sotterranea per un massimo di n. 6 salme;
4. cripta sotterranea e sarcofago per un massimo di n. 6 salme nella cripta e n.2 salme ne sarcofago.

La concessione dei suddetti lotti di terreno per la costruzione di tomba di famiglia e' a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo (art. 92 – DPR 285/1990), secondo il piano di lottizzazione redatto dal competente ufficio tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 41

Modalità di concessione

Per ottenere la concessione dell'area l'interessato, che dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, dovrà avanzare istanza in carta bollata indirizzata al Sindaco.

La concessione è subordinata al pagamento del prezzo in tariffa con i rispettivi diritti accessori presso la Tesoreria Comunale e si farà constare da apposito atto amministrativo unilaterale le cui spese di bollo, tassa, eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

La concessione è rilasciata dal responsabile del settore comprendente il servizio cimiteriale e registrata in apposito repertorio, previa sottomissione del concessionario risultante da convenzione

d'uso e verifica del regolare diritto e pagamento della tariffa.

Non è consentito il collocamento provvisorio di salma in applicazione alle disposizioni dell'art. 28, ultimo comma.

ARTICOLO 42

Limiti della concessione

La concessione e' fatta a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo (art. 40 – comma 2 - del presente regolamento) e stabilisce le norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

La concessione si estingue in caso di soppressione del cimitero senza retrocessione alcuna dei diritti pagati.

Allo scadere del periodo di concessione la tomba di famiglia retrocede al demanio del Comune.

ARTICOLO 43

Divieti

La concessione di lotti di terreno per la costruzione di tomba di famiglia non può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione e non è ammessa la commercializzazione.

Il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

ARTICOLO 44

Progetto – Costruzione delle opere – termini Limiti all'impiego dell'area e della tomba di famiglia

La realizzazione da parte di privati degli interventi edilizi sulle aree cimiteriali è disciplinata dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6-6-2001 n. 380 e del regolamento edilizio comunale vigente in merito agli interventi di edilizia funeraria.

La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia, impegna alla presentazione del progetto entro 12 mesi dal rilascio dell'atto di concessione pena la decadenza della concessione e la perdita di ogni diritto o somma pagata.

I lavori di costruzione o di completamento dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere

condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere e nel rispetto dell'art. 64 – comma 4 del presente regolamento.

Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dal presente Regolamento, dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dalla Legge Regionale n. 19/2004.

ARTICOLO 45

Collaudo e spese

Il tecnico comunale responsabile vigila e controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati.

La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico-sanitaria.

Tutte le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, sono per intero a carico del concessionario.

ARTICOLO 46

Aventi diritto

In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili stabiliti dal presente Regolamento, è consentita la tumulazione della salma del concessionario, di quella degli aventi causa dal medesimo indicati nella domanda di concessione o con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A tali effetti tra gli aventi causa possono rientrare: il coniuge, i conviventi, i discendenti fino al 6° grado, gli ascendenti nonché i rispettivi coniugi.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura agli altri congiunti.

ARTICOLO 47

Tariffe

La determinazione delle tariffe della concessione dei lotti di terreno per la costruzione di tomba

di famiglia avviene contestualmente all'approvazione del piano di lottizzazione da parte della Giunta Comunale, distinguendo rispetto alle tipologie indicate dall'articolo 40.

Per ogni traslazione di salma in tomba di famiglia, sono dovuti al Comune i diritti di cui alla tariffa deliberata.

ARTICOLO 48

Manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione.

Nessuna scritta, epigrafe o altro segno può essere apposto sia internamente che esternamente alla tomba di famiglia senza la preventiva approvazione dell'autorità Comunale conformemente a quanto previsto dal successivo art. 60.

ARTICOLO 49

Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 del regolamento di polizia mortuaria, è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente articolo 46.

È vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 50

Recupero a favore del Comune

a) Aree libere

Il concessionario di un'area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, ottenendo il rimborso nella misura del 50% della tariffa versata.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre mesi due dalla rinuncia.

ARTICOLO 51

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto presso l'ufficio, nel quale sono contenuti oltre alla concessione contratto tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa, alle tumulazioni.

Le tumulazioni devono essere comprovate da dichiarazione del concessionario o eredi.

ARTICOLO 52

Divisione dei posti

Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, se non lo abbia fatto nell'atto di concessione, con atto notarile o scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio e quindi allegata al fascicolo di cui sopra, può procedere all'assegnazione nominativa dei posti.

Analogo procedimento deve essere seguito per variazione delle nomine originarie.

CAPO VII

POLIZIA E GESTIONE DEL CIMITERO

ARTICOLO 53

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato della Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.

Fuori di tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso scritto dell'autorità comunale.

Nel giorno di mercoledì con esclusione del periodo dal 20 ottobre al 5 novembre il cimitero rimane chiuso al pubblico.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, 5 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga nell'ora prescritta.

ARTICOLO 54

Divieti di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
- e) agli animali, anche di piccola taglia.

ARTICOLO 55

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 8 della

Costituzione. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

ARTICOLO 56

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

È consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro, accompagnato dal personale addetto responsabile il quale ne indica i percorsi e gli orari.

È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, tanto per la trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.

Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi.

È consentito, previa autorizzazione del servizio di custodia, il transito di veicoli per realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero.

Il personale di servizio dispone di propri mezzi contraddistinti dall'emblema del Comune.

ARTICOLO 57

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- camminare nei luoghi delle sepolture;
- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- portare fuori dal cimitero lapidi o qualsiasi altro oggetto;
- effettuare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze offerte di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta; tale divieto è rigoroso particolarmente per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero.

ARTICOLO 58

Epigrafi e lapidi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci ricordi, simboli, secondo le forme, misure e

materiali autorizzati, secondo le modalità che seguono.

Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio e contenere le generalità del defunto ed eventuali e decorose espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al disegno della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana corrente, sono ammesse citazioni in latino.

Nei campi è consentita la collocazione di lapidi in marmo e l'utilizzo di accessori in bronzo, acciaio o porcellana, purché conformi al decoro del cimitero.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Le donne coniugate possono indicare due cognomi.

Si deve procedere alla collocazione di lapidi singole anche per loculi attigui.

Nei loculi e ossari concessi a "riserva" è obbligatoria la collocazione di lapide di marmo di chiusura.

Il completamento e la collocazione di lapide deve avvenire entro tre mesi dalla data di tumulazione della salma, e dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. le lapidi dovranno essere quelle fornite dal Comune ed acquistate unitamente al loculo e dovranno essere realizzate in un sol pezzo senza nicchie passanti.
2. Il montaggio delle lapidi dovrà avvenire a spese del concessionario, le lapidi dovranno essere fissate, secondo la loro ubicazione nei cimiteri, mediante borchie fornite dal Comune unitamente alla lapide.
3. Tutte le lapidi dei loculi e degli ossari, dovranno avere le medesime caratteristiche di quelle di prima installazione. I bordi dei loculi, come pure le solette ed i muretti di divisione non dovranno in nessun caso essere manomessi.
4. Alle lapidi potranno essere applicati:
 - a) portafiori e porta-lampade in marmo bianco o altri materiali bianchi quali la porcellana o vetro di murano con montature in acciaio inox 18/10 amagnetico;
 - b) nelle arcate dalla lettera A - piano terra - alla lettera R1 - primo piano - relative all'ampliamento ad Ovest del Cimitero del capoluogo potranno essere applicati portafiori, porta-lampade, crocefissi o fregi (fiori stilizzati ecc.) in marmo bianco di "CARRARA CD" o altri materiali quali:
 - porcellana nera o di colore abbinabile o riprendente il motivo e colore della lapide, con

- montature in acciaio inox 18/10 amagnetico;
- vetro di murano con montature in acciaio inox 18/10 amagnetico.
5. Potranno essere applicate fotoceramiche in numero di una per ogni salma o resto contenuto nel loculo od ossario; detti oggetti non dovranno superare le dimensioni di cm. 12 x 15. Eventuali cornici dovranno essere in acciaio inox 18/8 amagnetico o dello stesso materiale di cui al sup. punto 4).
 6. Sono ammessi crocefissi fino alle dimensioni massime di cm. 30 x 15 o fregi (fiori stilizzati ecc.) in fusione acciaio inox 18/10 amagnetico o materiali di cui al sup. punto 4).
 7. Sono ammesse immagini sacre a basso rilievo o incisioni floreali, queste ultime, se dipinte esclusivamente con l'utilizzo di colori tenui/pastello ricavate nello spessore delle lapidi per le nuove arcate di cui al sup. punto 4/b – l'autorizzazione sarà concessa dalla commissione comunale per i cimiteri.
 8. Le altre effigi sacre dovranno essere realizzate a tutto tondo in marmo o ad imitazione marmo della rispettiva lapide, che dia lo stesso risultato estetico, la stessa garanzia e resistenza.
 9. Le epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione da parte dei competenti uffici comunali. Sono ammesse esclusivamente le lettere in acciaio inox 18/10 amagnetico oppure incise sul marmo della lapide sono ammesse le incisioni nei colori nero, grigio, bronzo e oro. Nei loculi di cui al sup. punto 4/b, su richiesta e dietro autorizzazione della Commissione aggiunta per i cimiteri, potranno essere collocate lettere in acciaio inox 18/10 amagnetico, porcellana nera o di altro colore ad esclusione del bronzo.
 10. In ogni lapide dovrà essere scritto il numero del loculo o dell'ossario su cui viene montata .
 11. Per tutte le lapidi che non rispondono ai requisiti sopra riportati dovrà essere richiesta regolare autorizzazione sia per l'esecuzione che per il montaggio. Tale richiesta, in carta legale, dovrà essere indirizzata al Sindaco a cura del concessionario, dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'opera ed essere corredata da n.3 copie del disegno quotato con l'indicazione dei materiali che si intende impiegare, degli oggetti che si intende applicare nonché del disegno illustrativo delle eventuali opere scultoree, con la firma dello scultore stesso. Il progetto verrà esaminato dall'Ufficio competente e sottoposto alla Commissione Aggiunta per i Cimiteri, ove il detto Ufficio lo ritenga necessario, prima del rilascio della licenza.
 12. Tutte le lapidi, prima del loro montaggio, dovranno essere visionate dal personale addetto, il quale dovrà accertare la rispondenza alle prescrizioni fin qui riportate.
 13. Il personale addetto è autorizzato a ritirare, senza alcun preavviso , tutte le lapidi ed oggetti vari che siano stati posti in opera abusivamente e che non corrispondono ai requisiti descritti.
 14. Le spese di manutenzione delle tombe, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.
 15. il collocamento delle lapidi e dei cippi è dove avvenire solamente in presenza del personale

addetto, previo appuntamento.

ARTICOLO 59

Collocazione di lapidi

Le lapidi ed i monumenti funebri ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide. Per applicare la luce votiva è necessario presentare istanza alla ditta aggiudicataria del servizio e le spese di allacciamento e canone sono a carico del richiedente.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata ogni attività privata di rimozione e posa lapidi.

ARTICOLO 60

Cordonature

Non è consentito recingere le fosse dei campi comuni per inumazione con cordonature in cemento, in marmo lavorate o di qualsiasi altro tipo previamente approvato.

ARTICOLO 61

Ornamenti ingombranti. Divieto

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

Il materiale collocato verrà rimosso dal personale di custodia e depositato presso il magazzino del cimitero, dove i proprietari potranno ritirarli entro 30 giorni. Decorso detto termine il personale disporrà per il loro smaltimento mediante distruzione.

Tale divieto non si estende ai campi comuni per inumazione.

In questi ultimi è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 62

Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali.

Le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all'aumento inflativo dei costi di costruzione e di gestione.

Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico.

La tariffa dei loculi a capacità doppia è raddoppiata.

Il pagamento delle tariffe ed oneri accessori deve essere effettuato nelle modalità stabilite dal Comune.

Per i loculi di cui alle Arcate dalla n. 1 alla n. 5/ Destra e Sinistra del Cimitero di Longara e delle Arcate dalla n. 1 alla n. 14 del Cimitero del Capoluogo, la tariffa è ridotta del 50% della corrispondente tariffa di concessione dei loculi vigente alla data di ogni concessione.

ARTICOLO 63

Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di opere, che non siano riservate al Comune, ai sensi del successivo art. 66, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ARTICOLO 64

Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte lo spazio assegnato.

È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo

risarcimento ai sensi dell'art. 2043 codice civile vigente.

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

Quindici giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo è vietata ogni attività privata di costruzione, posa di lapidi.

ARTICOLO 65

Servizi riservati al Comune

Sono riservati al Comune i servizi di cui all'art. 19 ultimo comma, nonché il servizio di apertura e chiusura di loculi e ossari, escavazione di fosse per inumazione verso pagamento delle tariffe in vigore.

I lavori di muratura all'interno di tombe di famiglia possono essere eseguiti anche da privati su autorizzazione dell'ufficio comunale ai sensi del presente articolo, fermo restando la sovrintendenza del personale addetto e il pagamento della relativa tariffa.

I servizi riservati al Comune possono essere gestiti nelle forme previste dalla legge e dallo statuto comunale vigente.

ARTICOLO 66

Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento Delle sepolture private

Nell'eventualità che i concessionari non ottemperino all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 49, di mantenere cioè, a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti e i monumenti di loro possesso, il Sindaco su segnalazione dell'ufficio tecnico comunale competente, potrà ordinare ai concessionari l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 49.

In caso di infiltrazioni provenienti da loculi attigui i familiari avvisati, dovranno provvedere a nuovo avvolgimento in zinco della bara, al pagamento delle relative tariffe di apertura chiusura e montaggio lapide, nonché a tutte le prescrizioni igieniche richieste dal competente ufficio comunale, su segnalazione del personale di custodia e del coordinatore sanitario della U.S.L..

CAPO VIII PERSONALE DEL CIMITERO

ARTICOLO 67

Personale addetto

Al servizio del cimitero è adibito il personale qualificato necessario all'esecuzione di tali funzioni.

Il coordinatore sanitario della U.S.L. vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

ARTICOLO 68

Compiti e funzioni

Il personale addetto al cimitero di cui all'articolo precedente esegue le funzioni indicate nel presente articolo, oltre a tutte le operazioni di manutenzione previste dal contratto di servizio.

Il personale addetto, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso il cimitero l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Essi inoltre iscrivono giornalmente in appositi registri forniti dall'ufficio comunale:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'atto di autorizzazione sopra indicato, l'anno il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero di ordine portato dalla bolletta di seppellimento. A tale fine verificano anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 – 2^a comma – e non effettuano la inumazione in caso di assenza dei requisiti citati.
- 2) Le generalità, come sopra, dei cadaveri che vengono tumulati sia in loculi, che in tombe di famiglia, che in ossari, con l'indicazione del sito in cui vengono depositi.
- 3) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri in altri cimiteri, ecc.

Altri obblighi del personale addetto, oltre a quelli indicati nel precedente articolo, sono i seguenti:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
- tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba il cimitero, le sue adiacenze e la strada di accesso;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo dello scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti e funzionali gli spazi fra le tombe, i viali e coltivate le siepi, piante e fiori collocate nel cimitero o nelle immediate adiacenze;
- scavare le fosse occorrenti per l'inumazione e riempirle a seppellimento avvenuto della salma;

- assistere gli incarichi delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni e disinfezioni;
- sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria ed impedire le profanazioni;
- inumare ed esumare salme secondo le disposizioni del Sindaco o dell'Assessore di cui al primo comma del presente articolo;
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate, i resti delle casse mortuarie e degli indumenti, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in applicazione alle disposizioni dell'art. 35 – comma quarto;
- divieto di collocamento di croci, di lapidi, iscrizioni e la esecuzione di qualsiasi lavoro, senza il permesso scritto dell'autorità comunale e denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e ogni infrazione alle leggi e ai regolamenti in materia;
- tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- prestarsi all'accompagnamento del carro funebre, all'estrazione dei feretri dal carro funebre e a tutte le operazioni necessarie per la inumazione o tumulazione delle salme;
- astenersi dal fare pubblicità a favore di ditte specializzate per lavori da compiersi nel cimitero;
- osservare scrupolosamente gli orari di apertura al pubblico e di presenza in servizio;
- non riscuotere per alcuna ragione, alcuna somma di danaro contemplata nella tariffa che possono essere incassate unicamente dal tesoriere o dal cassiere dell'Economato, né pretendere da alcuno altre somme non contemplate in tariffa;
- oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni, collaborare in generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi.

ARTICOLI 69

Obblighi e divieti specifici

È fatto obbligo al personale addetto, ai prestatori d'opera nell'interno del cimitero e a chiunque di comportarsi con la decenza e riverenza richiesti dal luogo.

Il personale addetto dovrà espellere dal cimitero chiunque contravvenga a tale disposizione, denunciando i casi di trasgressione al Sindaco.

Al personale addetto, è inibito severamente prendere in consegna chiavi, corone, lapidi, vendere fiori od oggetti funerari all'interno del cimitero, ancorché i familiari siano provvisti di licenza

commerciale, di appropriarsi di qualsiasi oggetto, di accettare compensi dagli utenti al di fuori delle tariffe statuite dal comune.

CAPO IX

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 70

Funzioni – Attività

Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza, a richiesta, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, effettuare il trasporto di salme nel comune da e per altri comuni.

Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di igiene e polizia mortuaria.

È fatto divieto di svolgere nei locali del Comune o all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero opera di accaparramento dei servizi.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 71

Norme di rinvio

Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio, n. 19 e alla Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della succitata L.R. n. 19/2004 recante "disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" approvata con deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2005, n. 10.

ARTICOLO 72

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 t.u.l.l.ss., come modificati per l'effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre

1981, n. 689 e della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004.

Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 73

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera C.C. n. 52 del 10 febbraio 1952 e successivi atti.

Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con le modalità di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

ARTICOLO 74

Concessioni precedenti

Le concessioni cimiteriali anteriori alla entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria conservano la loro scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

ARTICOLO 75

Entrata in vigore

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo l'intervenuta approvazione.